



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 735

Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità

11/09/2018 - 13:07

Indice

1. DDL S. 735 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 735	5
1.3. Trattazione in Commissione	6
1.3.1. Sedute	7
1.3.2. Resoconti sommari	8
1.3.2.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia)	9
1.3.2.1.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 22 (pom.) del 10/09/2018	10

1. DDL S. 735 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 735
XVIII Legislatura

Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità
Titolo breve: *Affido minori*

Iter
10 settembre 2018: in corso di esame in commissione
Successione delle letture parlamentari
S.735 in corso di esame in commissione

Iniziativa Parlamentare

[Simone Pillon](#) ([L-SP-PSd'Az](#))

Cofirmatari

[Andrea Ostellari](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Massimo Candura](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Emanuele Pellegrini](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Angela Anna Bruna Piarulli](#) ([M5S](#)), [Grazia D'Angelo](#) ([M5S](#)), [Elvira Lucia Evangelista](#) ([M5S](#)), [Mario Michele Giarrusso](#) ([M5S](#)), [Alessandra Riccardi](#) ([M5S](#))

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **1 agosto 2018**; annunciato nella seduta n. 30 del 2 agosto 2018.

Classificazione TESEO

SEPARAZIONE DEI CONIUGI , CODICE E CODIFICAZIONI

Articoli

ALBI ELENCHI E REGISTRI (Art.1), ABILITAZIONE PROFESSIONALE (Art.1), TITOLI PROFESSIONALI (Art.1), DIRITTO DI FAMIGLIA E SUCCESSORIO (Artt.1, 7), AVVOCATI E PROCURATORI (Art.1), MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Artt.1, 4), DECRETI MINISTERIALI (Artt.1, 4), DEONTOLOGIA PROFESSIONALE (Art.1), ARBITRATO E CONCILIAZIONE (Artt.1, 3, 7, 10), TUTELA DELLA RISERVATEZZA (Art.2), POTESTA' DEI GENITORI (Art.9), RISARCIMENTO DI DANNI ALLA PERSONA (Art.9), ORDINANZE E DECRETI NEL PROCESSO CIVILE (Artt.9, 17, 18, 22), SANZIONI AMMINISTRATIVE (Art.9), ASCENDENTI E DISCENDENTI (Art.10), OBBLIGO DI ASSISTENZA E MANTENIMENTO (Artt.11, 15), ORGANIZZAZIONE E RESPONSABILITA' FAMILIARI (Artt.9, 10, 11, 12), DOMICILIO RESIDENZA DIMORA (Art.14), ABROGAZIONE DI NORME (Artt.19, 21)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Simone Pillon](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (dato conto della nomina il 10 settembre 2018) .

Assegnazione

Assegnato alla **2^a Commissione permanente (Giustizia) in sede redigente** il 3 agosto 2018.

Annuncio nella seduta n. 31 del 3 agosto 2018.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze), 7^a (Pubbl. istruzione), 11^a (Lavoro), 12^a (Sanita'), 14^a (Unione europea)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 735

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 735
XVIII Legislatura

Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità
Titolo breve: *Affido minori*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

2^a Commissione permanente (Giustizia) in sede redigente

[N. 22 \(pom.\)](#)

10 settembre 2018

Attività

Congiunzione di

[S. 45](#), [S. 768](#)

Proposto ciclo di
audizioni

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 2^ Commissione permanente (Giustizia)

1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 22 (pom.) del 10/09/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
LUNEDÌ 10 SETTEMBRE 2018
22ª Seduta

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.

La seduta inizia alle ore 17,10.

IN SEDE REDIGENTE

(510) GIARRUSSO ed altri. - Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale in materia di voto di scambio politico-mafioso

(Discussione e rinvio)

Il relatore [GIARRUSSO](#) (M5S) illustra il provvedimento in titolo recante modifiche al reato di voto di scambio (articolo 416-ter del codice penale).

Dopo aver ricordato l'importanza di tale norma incriminatrice introdotta per la prima volta nell'attuale codice penale nel 1992 e volta a preservare l'ordine pubblico e la tutela dell'esercizio della libertà democratiche, fa presente come il primo comma della norma in esame punisce con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis del codice penale la condotta di chiunque accetti, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis, in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa. Evidenzia come rispetto all'attuale formulazione viene eliminato il riferimento al cosiddetto metodo mafioso di cui è espressione il rinvio presente nella formulazione legislativa vigente alle modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis quale strumento necessario per procurare i voti promessi; col disegno di legge si intende proporre l'ampliamento dell'ambito di applicazione della fattispecie di reato in oggetto prendendo in considerazione oltre all'erogazione o alla promessa di erogazione di denaro o di altra utilità anche la disponibilità a soddisfare gli interessi o le

esigenze dell'associazione mafiosa. L'ambito oggettivo di applicazione della norma viene poi esteso attraverso il riferimento a qualunque altra utilità. Si estende inoltre, attraverso la novella legislativa, la punibilità anche ai casi in cui la condotta incriminata sia stata realizzata mediante il ricorso ad intermediari.

Il secondo comma sottopone, in via residuale, alla stessa pena colui che promette di procurare voti nei casi di cui al primo comma. Il terzo comma della norma in esame prevede una circostanza aggravante idonea a provocare l'aumento della pena fino alla metà nel caso in cui chi ha accettato la promessa di voti di cui al primo comma risulti eletto. Infine l'ultimo comma dell'articolato normativo prevede che in caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, segua sempre la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

(45) DE POLI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei minori nell'ambito della famiglia e nei procedimenti di separazione personale dei coniugi

(735) PILLON ed altri. - Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità

(768) Maria Alessandra GALLONE ed altri. - Modifiche al codice civile e al codice di procedura civile in materia di affidamento condiviso dei figli e di mediazione familiare

(Discussione congiunta e rinvio)

Il relatore, senatore [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az), procede all'illustrazione dei disegni di legge nn. 45 e connessi in materia di riforma della disciplina dell'affido condiviso. Premette come il disegno di legge n. 735 si proponga di dare attuazione al contratto di governo stipulato dalla maggioranza parlamentare, nella parte in cui, con riguardo al diritto di famiglia, prevede l'adozione di modifiche legislative volte ad assicurare una progressiva degiurisdizionalizzazione, così da rimettere al centro la famiglia e i genitori.

Passando al merito, evidenzia che il disegno di legge si compone di 24 articoli. In particolare gli articoli da 1 a 5 introducono, nel diritto di famiglia, procedure di ADR (conciliazione, mediazione e coordinazione genitoriale) finalizzate a restituire la responsabilità decisionale ai genitori stessi, aiutandoli e sostenendoli quando, a causa delle difficoltà di dialogo, essi non sono in grado di mantenere un canale comunicativo nel superiore interesse del minore. Si tratta di procedure, la cui introduzione nelle legislazioni nazionali è auspicata proprio dalla Risoluzione europea UE 2079/2015 sull'uguaglianza e la corresponsabilità paternale.

L'articolo 1 istituisce l'albo professionale dei mediatori familiari. La disciplina relativa alla funzione di mediatore è demandata ad un successivo regolamento da adottarsi entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della legge. L'articolo indica una serie di principi (tra i quali si prevedono in modo preciso i titoli di studio, le specializzazioni e i percorsi di formazione necessari all'espletamento del ruolo di mediatore familiare), ai quali deve attenersi il Governo nell'adozione del Regolamento.

L'articolo 2 sancisce l'obbligo di riservatezza, imponendo al mediatore il rispetto del segreto professionale e prevedendo che gli atti e i documenti del procedimento di mediazione non possano essere esibiti nei procedimenti giudiziari, ad eccezione dell'accordo sottoscritto dal mediatore, dalle parti e dai rispettivi legali.

L'articolo 3 disciplina il procedimento di mediazione familiare, la cui durata non può eccedere i sei

mesi.

L'articolo 4 demanda ad un successivo decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, la determinazione delle spese e dei compensi per il mediatore.

L'articolo 5, nell'ambito della coordinazione genitoriale quale processo di risoluzione alternativa delle controversie fra genitori, qualifica la figura del coordinatore genitoriale. Questi è un esperto qualificato con funzione mediativa, dotato di formazione specialistica in coordinazione genitoriale, iscritto all'albo di una delle professioni regolamentate di ambito sanitario o socio-giuridico. Gli articoli da 6 a 10 recano poi una serie di modifiche al codice procedura civile in materia di separazioni e di affidamento dei minori.

L'articolo 6 introduce all'articolo 178 codice procedura civile (Controllo del collegio sulle ordinanze) un ulteriore comma in base al quale l'ordinanza del giudice istruttore in materia di separazione e di affidamento dei figli è impugnabile dalle parti, con reclamo immediato al collegio.

L'articolo 7 modifica l'articolo 706 del codice procedura civile, prevedendo per le coppie con figli come obbligatoria la mediazione al fine di aiutare le parti a trovare un accordo nell'interesse dei minori.

L'articolo 8 interviene sull'articolo 708 del codice procedura civile, stabilendo che all'udienza di comparizione il presidente, nel caso di mancata conciliazione, debba informare le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare (obbligatoria - come detto- in presenza di figli minori).

L'articolo 9 riscrive il vigente articolo 709-ter del codice procedura civile rendendo più incisivo il procedimento per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale o delle modalità dell'affidamento.

L'articolo 10 modifica l'articolo 711 del codice procedura civile, prevedendo che nel caso di separazione consensuale i genitori di figli minori, a pena di nullità, devono indicare nel ricorso il piano genitoriale concordato.

L'articolo 11 riscrive l'articolo 337-ter del codice civile relativo ai provvedimenti concernenti i figli. Si tratta di una disposizione di indubbio rilievo nell'ambito del progetto di riforma, nella parte in cui essa si propone di rafforzare il principio della co-genitorialità.

L'articolo 12 modifica l'articolo 337-*quater* del codice civile prevedendo che il giudice possa disporre l'affidamento dei figli a uno solo dei genitori qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore, garantendo sempre il diritto del minore alla bigenitorialità. La disposizione si propone più in generale l'obiettivo di contrastare il fenomeno dell'alienazione genitoriale: nelle situazioni di crisi familiare il diritto del minore ad avere entrambi i genitori finisce frequentemente violato con la concreta esclusione di uno dei genitori (il più delle volte il padre) dalla vita dei figli e con il contestuale eccessivo rafforzamento del ruolo dell'altro genitore.

L'articolo 13 interviene sulla disciplina relativa alla revisione disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e i casi di conflittualità genitoriale di cui all'articolo 337-*quinquies* del codice civile.

L'articolo 14 apporta modifiche all'articolo 337-*sexies* del codice civile, relativo alla residenza del minore presso la casa familiare e alle prescrizioni in tema di residenza. Il giudice può stabilire nell'interesse dei figli minori che questi mantengano la residenza nella casa familiare, indicando in caso di disaccordo quale dei due genitori potrà continuare a risiedervi.

Con riguardo al mantenimento dei figli maggiorenni l'articolo 15, modificando l'articolo 337-*septies* del codice civile, prevede che il giudice possa disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, su loro richiesta, il pagamento di un assegno periodico a carico di entrambi i genitori. Tale assegno è versato direttamente all'avente diritto.

L'articolo 16 interviene sull'articolo 337-*octies* del codice civile, imponendo al giudice l'obbligo di disporre l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento.

L'articolo 17 modifica l'articolo 342-*bis* del codice civile in materia di ordini di protezione contro gli

abusi familiari, aggiungendo un comma per prevedere da parte del giudice, su istanza di parte, l'adozione - con decreto - di provvedimenti nell'esclusivo interesse del minore, anche quando ? pur in assenza di evidenti condotte di uno dei genitori ? il figlio minore manifesti comunque rifiuto, alienazione o estraniamento con riguardo ad uno di essi.

L'articolo 18 introduce il nuovo articolo 342-*quater* nel codice civile, con il quale si attribuisce al giudice il potere di ordinare al genitore che abbia tenuto la condotta pregiudizievole per il minore la cessazione della stessa condotta.

Gli articoli 19 e 21 dispongono l'abrogazione rispettivamente del secondo comma dell'articolo 151 del codice civile, in tema di separazione giudiziale e dell'articolo 570-*bis* del codice penale (che disciplina il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio).

L'articolo 20 modifica l'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, al fine di stabilire - con riguardo alle convenzioni di negoziazione assistita da un avvocato per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio - che le parti e i rispettivi legali devono in ogni caso applicare le disposizioni di cui agli articoli 337-*ter* e seguenti del codice civile.

L'articolo 22 estende l'applicazione dei principi sanciti con riguardo alla disciplina delle separazioni anche alla legge sul divorzio.

L'articolo 23 stabilisce che le norme della legge si applichino anche ai procedimenti pendenti alla data dell'entrata in vigore della medesima.

L'articolo 24 infine reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il relatore procede con l'illustrazione del disegno di legge n. 45, che reca disposizioni in materia di tutela dei minori nell'ambito della famiglia e nei procedimenti di separazione personale dei coniugi. Il provvedimento si propone di completare la riforma in materia di affidamento condiviso nell'ottica di un pieno rafforzamento del principio della bigenitorialità. Nel merito la proposta si compone di 5 articoli.

L'articolo 1 (similmente all'articolo 7 del disegno di legge n. 735) modifica l'articolo 706 del codice di procedura civile, relativo alla domanda di separazione personale. Si prevede, nell'ambito della presentazione della domanda di separazione personale, l'inserimento della documentazione dello svolgimento di un percorso, intrapreso da ambedue i genitori, attestante l'effettivo e concreto tentativo di riconciliazione, la presa di coscienza dei problemi scaturenti dalla separazione e l'elaborazione di modalità di sostegno per i figli.

L'articolo 2 affronta la questione relativa alla fissazione della residenza di cui all'articolo 145 del codice civile. La disposizione prevede in caso di affidamento condiviso la fissazione della residenza anagrafica dei figli minori presso entrambi i genitori. Nei casi di disaccordo in ordine alla residenza, compete al giudice decidere con provvedimento non impugnabile la soluzione che ritiene più adeguata alle esigenze dei figli minori, privilegiando il luogo dove sono sempre vissuti.

L'articolo 3, integrando l'articolo 368 del codice penale, prevede la sospensione della potestà genitoriale in caso di calunnia da parte di un genitore o di un soggetto esercente la stessa a danno dell'altro.

L'articolo 4, modificando l'articolo 570 del codice penale, oltre a riaffermare il concetto che l'educazione dei figli costituisce un diritto ma anche e soprattutto un dovere, estende le sanzioni previste per il genitore che si sottrae agli obblighi di assistenza, cura ed educazione dei figli minori anche a quello che attua comportamenti tali da privarli dell'apporto educativo dell'altra figura genitoriale. La disposizione introduce poi la possibilità per il giudice di irrogare la sanzione del lavoro di pubblica utilità previsto dalla normativa vigente quale competenza del giudice di pace, al fine di consentire l'individuazione di sanzioni che abbiano una funzione educativa nei confronti del genitore che si è sottratto agli obblighi di assistenza.

Sulla legislazione penale e in particolare sul reato di maltrattamenti interviene infine anche l'articolo 5. Tale disposizione, oltre ad ampliare l'ambito di applicazione della fattispecie delittuosa, disciplinata

dall'articolo 572 del codice penale, prevede, limitatamente ai casi di minore gravità, la possibilità per il giudice di irrogare la pena del lavoro di pubblica utilità.

Il relatore procede poi con l'illustrazione del disegno di legge n. 768, che reca modifiche al codice civile e a quello di rito in materia di affidamento condiviso dei figli e di mediazione familiare. Il provvedimento, che si propone di correggere le modalità di applicazione della legge 8 febbraio 2006, n. 54, sull'affido condiviso (i cui limiti sono peraltro rilevati - come sottolineato - anche nella relazione del disegno di legge n. 735), si compone di 14 articoli.

Più nel dettaglio l'articolo 1 reca - similmente all'articolo 11 del disegno di legge n. 735 - una serie di modifiche all'articolo 337-ter del codice civile, volte a riaffermare il principio della bigenitorialità nella gestione dei figli in caso di separazione. La disposizione, nello statuire il diritto del minore al mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con ambedue i genitori, prevede precisi obblighi temporali di permanenza presso ciascun genitore. Analogamente al disegno di legge n. 735 si sancisce come forma principale di mantenimento della prole, il mantenimento diretto, che dovrà essere stabilito ogniqualvolta sia chiesto, anche da un genitore solo, rimettendo al giudice la divisione degli oneri economici, ove non concordata.

L'articolo 2 - similmente all'articolo 12 del disegno di legge n. 735 - modifica l'articolo 337-*quater* del codice civile in materia di affidamento ad un solo genitore, fra le altre, sanzionando con l'esclusione dall'affidamento chi si sia reso colpevole di ripetute violenze fisiche e psichiche e chiarendo che, anche in caso di affidamento esclusivo, il mantenimento diretto della prole è la forma da privilegiare.

L'articolo 3 - similmente all'articolo 14 del disegno di legge n. 735 - apporta modifiche all'articolo 337-*sexies* del codice civile in materia di assegnazione della casa familiare.

L'articolo 4 - similmente all'articolo 15 del disegno di legge n. 735 - interviene sull'articolo 337-*septies* del codice civile attribuendo al figlio maggiorenne la titolarità dell'eventuale assegno stabilito per il suo mantenimento e prevedendo che questi debba concordare con il genitore il proprio contributo alle spese e alle cure domestiche.

L'articolo 5 - similmente all'articolo 16 del disegno di legge n. 735 - riconosce ai figli il pieno diritto all'ascolto.

L'articolo 6 completa l'introduzione del doppio domicilio, modificando l'articolo 45 del codice civile.

L'articolo 7 modifica l'articolo 316 del codice civile, riprendendo la definizione di responsabilità genitoriale più largamente accettata a livello internazionale ed eliminando il riferimento al concetto di residenza abituale.

L'articolo 8 dispone l'abrogazione dell'articolo 317-*bis* del codice civile relativo ai rapporti con gli ascendenti.

Ulteriori soppressioni "di coordinamento", conseguenti alle modifiche apportate alla disciplina relativo all'affidamento, sono apportate dagli articoli 9 e 10 rispettivamente all'articolo 336-*bis* del codice civile e all'articolo 6 della legge sul divorzio.

L'articolo 11 introduce nel codice civile e disciplina la mediazione familiare. Tale disciplina "ricalca" in parte (con previsioni ben più sintetiche) quanto previsto dal disegno di legge n. 735 (riguardo a esempio gli aspetti relativi all'obbligo di riservatezza).

Gli articoli 12 e 13 rendono possibile il reclamo avverso i provvedimenti sia presidenziali che del giudice istruttore, unificando le relative procedure mediante il ricorso all'articolo 669-*terdecies* codice procedura civile. L'articolo 14, infine, similmente all'articolo 9 del disegno di legge n. 735, modifica l'articolo 709-*ter* del codice penale, in materia di soluzione delle controversie insorte tra i genitori.

Il relatore propone di svolgere una serie di audizioni che coinvolgano esperti della materia, associazioni di genitori, associazioni professionali al fine di consentire con spirito partecipativo la definizione di un testo che affermi, senza pregiudizi ideologici, l'obiettivo del miglior interesse del minore.

La Commissione conviene pertanto di svolgere un ciclo di audizioni.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la revisione della disciplina del casellario giudiziale (n. 37)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1, commi 18 e 19, della legge 23 giugno 2017, n. 103. Esame e rinvio)

La relatrice [D'ANGELO](#) (M5S) illustra lo schema di decreto legislativo - sul quale le Commissioni giustizia di Camera e Senato sono chiamate a rendere parere entro il 17 settembre 2018 - che è adottato in attuazione della delega contenuta nei commi 18 e seguenti dell'articolo unico della legge n. 103 del 2017 (cosiddetta Legge Orlando).

Sottolinea che, nel merito, il provvedimento si compone di otto articoli.

L'articolo 1 modifica l'articolo 3, comma 1, lettera *i*-bis), del decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002 (testo unico sul casellario giudiziale) inserendo fra i provvedimenti iscrivibili nel casellario giudiziale anche le sentenze che, ai sensi dell'articolo 464-*septies* del codice penale, dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova.

L'articolo 2 - sempre in attuazione della lettera *a*) del comma 18 citato - apporta modifiche agli articoli 5 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002 in materia di eliminazione delle iscrizioni dal casellario giudiziale.

L'articolo 3 novella, in primo luogo, l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 313 al fine di raccordarlo con le previsioni di cui all'articolo 16 (il quale prevede che l'ufficio di cancelleria del giudice dell'esecuzione deve comunicare all'ufficio iscrizione l'avvenuta esecuzione della pena pecuniaria e di ogni altra pena ai fini della eliminazione delle iscrizioni collegate al decorso del tempo dall'esecuzione della pena) e di emendare un refuso presente nell'attuale testo con riguardo alle competenze dell'ufficio centrale (richiamo al comma 6 anziché al comma 5 dell'articolo 19).

L'articolo 4, in attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 18, lettera *a*), reca modifiche alla disciplina relativa ai certificati del casellario giudiziale, al fine di una semplificazione e di una riduzione degli adempimenti amministrativi.

L'articolo 24, come riformulato, individua un'unica *species* di certificato, che contiene tutte le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale a carico di un determinato soggetto.

L'articolo 28, come riformulato, individua poi le iscrizioni non menzionabili nei suddetti tipi di certificato, in linea con quanto previsto dall'articolo 24 per il certificato a richiesta dell'interessato.

L'articolo precisa infine che in caso di comunicazione da parte del Comune all'ufficio centrale dell'avvenuta morte della persona i certificati in esame devono contenere il riferimento alla data del decesso.

La lettera *h*) del comma 1 dell'articolo 4 dello schema modifica l'articolo 28-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 313, relativo al certificato del casellario giudiziale europeo richiesto dalla pubblica amministrazione, prevedendo che esso debba contenere anche l'attestazione relativa alla

sussistenza o meno di iscrizioni nel casellario giudiziale.

L'articolo 5 modifica l'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 313 che reca disposizioni transitorie per l'eliminazione delle iscrizioni a causa di decesso effettuata dall'ufficio locale, nel senso di adeguarlo alla modifica - apportata dall'articolo 2 dell'atto del Governo in esame - all'articolo 5, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 313. Si prevede in tal senso che l'eliminazione delle iscrizioni è effettuata dall'ufficio locale decorsi cento anni dalla nascita della persona alla quale si riferiscono.

L'articolo 6 - in attuazione della delega di cui al comma 20 dell'articolo unico della legge n. 103 - interviene sull'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica (recante disposizioni finali) al fine di integrare il richiamo ai certificati del casellario giudiziale, presente leggi o regolamenti, con quello al certificato del casellario europeo.

L'articolo 7 prevede, al comma 1, che le disposizioni del decreto entrano in vigore trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. La disposizione stabilisce poi al fine di "accordare un congruo lasso temporale per la progettazione e realizzazione degli adeguamenti tecnici necessari" diversi termini di efficacia per alcune disposizioni.

L'articolo 8 reca infine la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante riforma dell'ordinamento penitenziario (n. 39)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettere *a*), *d*), *i*), *l*), *m*), *o*), *r*), *t*), e *u*), della legge 23 giugno 2017, n. 103. Esame e rinvio)

Il relatore [URRARO](#) (*M5S*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo che attua la delega conferita al Governo dalla legge n. 103 del 2017 (cosiddetta riforma Orlando), nella parte relativa alle modifiche all'ordinamento penitenziario.

Con lo schema in esame - che riprende in parte il contenuto dell'Atto del Governo n. 17, ma che, in ossequio al parere parlamentare, non interviene più in materia di accesso alle misure alternative - il Governo - come precisa nella relazione illustrativa - ha inteso esercitare nuovamente la delega conferita con la legge n. 103.

Passando al merito, sottolinea che l'Atto del Governo in esame consta di 12 articoli suddivisi in 4 capi.

Il Capo I, composto dagli articoli 1 e 2, detta disposizioni in tema di assistenza sanitaria in ambito penitenziario.

L'articolo 1, adegua l'Ordinamento penitenziario ai principi contenuti nel decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, di riordino della medicina penitenziaria. Il contenuto dell'articolo 1 riproduce sostanzialmente quanto previsto nell'articolo 2, comma 1, limitatamente alla lettera *a*), comma 2 e comma 3 dell'Atto del Governo n. 17.

L'articolo 1, comma 2, reca alcune modifiche al decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230 (Riordino della medicina penitenziaria).

L'articolo 2 abroga l'articolo 240 delle disposizioni di attuazione del codice penale, recante la disciplina relativa al trattamento sanitario del detenuto. Tale abrogazione è consequenziale

all'introduzione delle nuove norme di riforma della medicina penitenziaria, secondo le disposizioni dettate dal decreto legislativo n. 230 del 1999.

Il Capo II, composto dagli articoli da 3 a 8, reca disposizioni per la semplificazione dei procedimenti.

In particolare, l'articolo 3 interviene sull'ordinamento penitenziario realizzando semplificazioni procedurali nonché distinguendo le competenze dell'autorità giudiziaria a seconda che vi sia o meno una condanna definitiva: prima della condanna definitiva è sempre competente il giudice procedente (G.I.P. o giudice della fase o grado del giudizio non definito), dopo la condanna sono competenti, a seconda dei casi, il magistrato di sorveglianza o il Tribunale di sorveglianza.

L'articolo 4 apporta modifiche agli articoli 656 e 678 del codice di procedura penale. Si tratta di modifiche che mirano a semplificare e snellire i procedimenti di esecuzione delle pene.

L'articolo 5 - che riproduce sostanzialmente il contenuto dell'articolo 17 dell'Atto del Governo n. 17 - detta alcune modifiche all'articolo 51-*bis* dell'ordinamento penitenziario in materia di nuovi titoli di privazione della libertà sopravvenuti ad una misura alternativa.

L'articolo 6 (che riproduce il contenuto dell'articolo 18, commi 1 e 2, dell'Atto del Governo n. 17) aggiunge all'ordinamento penitenziario un nuovo articolo 51-*quater*, il quale detta una regola generale che prevede, in caso di applicazione di una misura alternativa, la possibilità per il giudice (che ha emesso la sentenza di condanna) di sospendere l'applicazione delle pene accessorie in considerazione delle esigenze di reinserimento sociale del condannato.

L'articolo 7, il cui contenuto riproduce quanto previsto dall'Atto del Governo n. 17, novella l'articolo 47, comma 2, dell'ordinamento penitenziario, stabilendo che, in caso di istanza di affidamento in prova al servizio sociale da parte di soggetto in stato di libertà, l'osservazione scientifica della personalità (per almeno un mese) è di competenza degli Uffici per l'esecuzione penale esterna.

L'articolo 8 - riprendendo quanto previsto dall'articolo 21 dell'Atto del Governo n. 17 - integra la formulazione dell'articolo 58 dell'ordinamento penitenziario, relativo alle comunicazioni all'attività di pubblica sicurezza dei provvedimenti adottati dal magistrato di sorveglianza.

Il Capo III dello schema di decreto legislativo, composto dagli articoli 9 e 10, interviene sull'ordinamento penitenziario e sulla disciplina del corpo di polizia penitenziaria.

L'articolo 9 interviene (similmente all'articolo 23, comma 1, lettera *c*) n.1 dell'Atto del Governo n. 17) sull'ordinamento penitenziario per ampliare le competenze degli uffici locali di esecuzione esterna.

L'articolo 10 dello schema - che riproduce il contenuto dell'articolo 24 dell'Atto del Governo n. 17 - interviene sulla legge n. 395 del 1990 estendendo i compiti della polizia penitenziaria, ricomprendendovi anche la vigilanza sul rispetto delle prescrizioni date dalla magistratura di sorveglianza.

Il Capo IV, composto dall'articolo 11 e dall'articolo 12, modifica numerose disposizioni dell'ordinamento penitenziario nella prospettiva "del rafforzamento dei diritti di detenuti e internati".

In particolare, l'articolo 11 modifica in primo luogo l'articolo 1 dell'ordinamento penitenziario, che detta i principi base sui quali si fonda il trattamento penitenziario con finalità di rieducazione. Risulta soppressa, rispetto all'Atto del Governo n. 17, la previsione secondo la quale la sorveglianza dei detenuti è improntata al rispetto delle regole dettate dal Consiglio d'Europa e richiede che questi possano trascorrere la maggior parte della giornata fuori dalle celle così da favorire i rapporti interpersonali e l'osservazione del comportamento e della personalità dei reclusi. L'articolo modifica poi la legge sull'ordinamento penitenziario intervenendo sugli articoli 9, in materia di alimentazione dei detenuti; 10, relativo alla permanenza all'aperto; 13, con riguardo alla individualizzazione del trattamento; e 14 relativo all'assegnazione dei reclusi.

Con un'ulteriore modifica all'articolo 15 dell'ordinamento penitenziario, lo schema di decreto legislativo introduce la formazione professionale e la partecipazione a progetti di pubblica utilità agli elementi sui quali può fondarsi il trattamento rieducativo, che vanno ad aggiungersi all'istruzione, al lavoro, alla religione ed alle attività ricreative, culturali e sportive.

L'articolo 11 modifica inoltre le seguenti, ulteriori disposizioni dell'ordinamento penitenziario, fra cui

l'articolo 33, sul regime di isolamento, gli articoli 36 e 40, sul procedimento disciplinare, l'articolo 42, sui trasferimenti, l'articolo 43, in tema di dimissioni dal carcere, l'articolo 45, sull'assistenza alle famiglie, l'articolo 80, in tema di personale.

L'articolo 12 dello schema di decreto reca, infine disposizioni di natura finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il **PRESIDENTE** comunica che, nel corso delle audizioni svoltesi l'8 agosto nell'ambito dell'esame dei disegni di legge in materia di legittima difesa, è stata depositata documentazione, che sarà resa disponibile, così come quella che perverrà in seguito, alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 18,25.

